

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1790 del 25/03/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 - Art. 208 - Ditta Conti Andrea - Modifica e adeguamento ai sensi del D.M. 127/2024 dell'autorizzazione DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 relativa alla gestione di un centro di trattamento e recupero per rifiuti speciali ubicato nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) - via Monticelli Santi 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1855 del 25/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 - Art. 208 - Ditta Conti Andrea - Modifica e adeguamento ai sensi del D.M. 127/2024 dell'autorizzazione DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 relativa alla gestione di un centro di trattamento e recupero per rifiuti speciali ubicato nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) - via Monticelli Santi 34.

LA DIRIGENTE

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 07 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il D.M. 28/06/2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Preso atto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) rilasciato con D.G.R. n. 2056 del 06/02/2025, con il quale è stato escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato "Realizzazione di un impianto fisso di triturazione/vagliatura a recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi inerti in via Monticelli Santi n. 34 in comune di Monticelli d'Ongina" dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni.

Avuto presente che l'impianto di recupero di rifiuti della ditta Conti Andrea (C.F. CNTNDR74D27F671N P.IVA 01472770336), con sede legale in Comune di Monticelli D'Ongina (PC) – via Monticelli Santi, 34/36, è autorizzato con DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero - operazioni R5 - per rifiuti speciali non pericolosi.

Vista l'istanza trasmessa con nota del 28/01/2025 (assunta ai prot.lli Arpae n.ri 16795, 16802, 16807, 16814 e 16822, in pari data) presentata dalla ditta Conti Andrea di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 e richiesta di modifica di seguito specificate:

1. rinuncia al trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801;
2. trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170302 secondo due modalità di gestione separate:
 - recupero R5 secondo il D.M. 69/2018 per la produzione di granulato bituminoso per una quantità massima di 4500 t/anno;
 - recupero R5 secondo il D.M. 127/2024 per la produzione di aggregato recuperato;
3. richiesta di poter effettuare l'operazione R5 per un totale di 13.500 t/anno con un limite di 4.500 t/anno per il codice EER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 - quando è costituito da fresato da scarifica del manto stradale in ottemperanza al D.M. 69/2018.

Vista altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 24856 del 10/02/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima e convocata la Conferenza di Servizi;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza del 24/02/2025 prot. Arpae n. 35485 con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- la nota di questo Servizio, prot. n. 42621 del 05/03/2025, con cui è stato trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di servizi.

Considerato che la Conferenza di servizi, nel corso della seduta tenutasi in data 25/02/2025, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza.

Avuto presente che la ditta Conti Andrea risulta iscritta al n. 30603/2024 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST) a far data dal 22/07/2024.

Dato atto che la ditta Conti Andrea:

- ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;
- è in possesso di un Sistema di Gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Ritenuto, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Conti Andrea da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza con n. DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020, per la gestione del centro in argomento assumendo il seguente provvedimento.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

- 1. accogliere** l'istanza del 28/01/2025 (assunta ai prot.lli Arpae n.ri 16795, 16802, 16807, 16814 e 16822, in pari data) ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta Conti Andrea (C.F. CNTNDR74D27F671N P.IVA 01472770336), con sede legale in Comune di Monticelli D'Ongina (PC) – via Monticelli Santi, 34/36, con modifiche e adeguamento ai sensi del D.M. 127/2024 dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- 2. stabilire** che, il punto 2 dell'autorizzazione n. DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 viene sostituito con il seguente:

2.1 Parte generale

- a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento/recupero con operazioni R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato D del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER e per i quantitativi riportati in tabella:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo	Recupero R5 effettuato presso l'impianto
10 13 11	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</i>	1.000 t 580 m³	13.500 t/anno 7.795 m³/anno di cui 4.500 t/anno di rifiuti di cui al cod. EER 170302 (*)
17 01 01	<i>cemento</i>		
17 01 02	<i>mattoni</i>		
17 01 03	<i>mattonelle e ceramiche</i>		
17 01 07	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>		
17 09 04	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>		
20 03 01	<i>rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione</i>		
17 03 02	<i>17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - costituito da lastre prodotto da demolizione selettiva e/o piattelli per il tiro a volo destinato al recupero secondo il D.M. 127/2024</i>	250 t 147,5 m³	
17 03 02 (*)	<i>17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - costituito da fresato d'asfalto destinato al recupero secondo il D.M. 69/2018</i>	250 t 147,5 m³	
	TOTALE	1.500 t 875 m³	13.500 t/anno 7.795 m³/anno

b) l'attività di trattamento, consistente nell'operazione di recupero (R5), potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto avente le caratteristiche di seguito riportate:

- macchina per frantumazione inerti, marca Gasparin Impianti S.r.l. modello GI 106CV Diablo matricola 10017, alimentata tramite motore gasolio, marca John Deere (anno di costruzione 2010). Le parti principali che compongono il gruppo di frantumazione e vagliatura sono:
 - Tramoggia di carico;
 - Alimentatore vibrante a piano cieco;
 - Pre-Vaglio;
 - Frantoio;
 - Nastro trasportatore principale;
 - Nastro trasportatore reversibile;
 - Gruppo potenza;
 - Separatore magnetico;
 - Sistema di controllo HCS;
- macchina di vagliatura Powerscreen Chieftain 1200, matricola BT71-4DR (vaglio a due piani 1500 x 5000 m). Le parti principali del vaglio sono costituite da:
 - 3 nastri separati e controllati in modo indipendente e in automatico plc;
 - una passerella a ripiegamento idraulico a seconda delle lavorazioni specifiche;
 - vaglio vibrante a cassone a 2 piani;
 - griglia di scarto regolabile;
 - griglia a ribaltamento radiocomandata;

c) la capacità dell'impianto non potrà superare le 13.500 t/anno; per il codice EER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 02 - costituito da fresato d'asfalto destinato al recupero secondo il D.M. 69/2018", l'operazione di recupero R5 potrà interessare al massimo 4.500 t/anno di rifiuti;

- d) l'attività di gestione dell'impianto potrà essere svolta solo nel tempo di riferimento diurno (dalle 8.00 alle 18.00) e in coerenza con le previsioni progettuali;
- e) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste, evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti, ovvero, i rifiuti con altri materiali;
- f) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;
- g) i rifiuti, così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree di destinazione nel rispetto delle specifiche allocazioni riportate nella planimetria denominata Tavola n. 02 con oggetto "R5 - LOCALIZZAZIONE" elaborato "PLANIMETRIA - PARTICOLARI" prot. n. 42621 del 05/03/2025;
- h) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- i) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- j) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;
- k) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- l) devono essere adottati opportuni accorgimenti al fine di prevenire l'insorgere e il propagarsi di emissioni diffuse. In particolare si dovranno contenere in altezza i diversi cumuli di rifiuti/materiali, andranno limitate le velocità degli automezzi all'interno dell'area e, ove necessario, andranno effettuate operazioni di bagnatura durante tutte le fasi di movimentazione e lavorazione;
- m) dovrà essere assicurata la corretta tenuta del sistema di registrazione (registro di carico e scarico rifiuti e registri di linea), che potrà essere gestito anche in modalità informatica, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla fase di presa in carico alla fase di conferimento come rifiuto, materiali o End of Waste;
- n) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, i dati essenziali di ogni trattamento e in particolare:
 - 1. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 - 2. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 - 3. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 - 4. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- o) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;

- p) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;
- q) il presente provvedimento stabilisce i criteri specifici, in presenza dei quali i rifiuti, di cui al precedente punto a), cessano di essere qualificati come rifiuti (End of Waste), ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei D.M. 127/2024 e D.M. 68/2018.

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, per i rifiuti individuati nella tabella di cui al precedente punto 2, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dagli art. 3 e 4 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e per gli scopi specifici di utilizzo;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- d) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- e) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").

2.3 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018:

- a) i rifiuti identificati nel codice EER 17 03 02, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. n. 69 del 28/03/2018, in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) la dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla data di emissione, unitamente ai suoi allegati e ad un campione (conforme alle specifiche norme tecniche di riferimento) di materiale prodotto del lotto cui si riferisce;
- c) i rifiuti identificati con il codice EER 17 03 02, che verranno conferiti all'impianto già con le caratteristiche prestazionali fisiche/granulometriche idonee D.M. 69/2018, potranno essere direttamente posizionati nella "Zona 7", zona di quarantena ai sensi del D.M. 69/2018, adibita al deposito dei rifiuti lavorati, in attesa di verifiche analitiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, senza essere sottoposti ad alcun trattamento (cernita, frantumazione, vagliatura) preliminare;

- d) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- e) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");
- 3. confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5221 del 30/10/2020 e successive modifiche integrative;
- 4. trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Monticelli d'Ongina, al Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Fiorenzuola d'Arda, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;
- 5. rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.